



TRIBUNALE DI PAVIA
Sezione Lavoro e Previdenza

VERBALE DELLA CAUSA N. 1415 DELL'ANNO 2014

FRA

**MONICA BARBIERI
ROSANNA FARISEO
SERGIO ZERMOGLIO
CRISTIANO CARLI
ENRICO MASSA
ALESSANDRO MARTIGNONI
GIACOMO FOSSATI
NICOLO' PACCO
ANDREA DEAMBROSI
BARBARA CALDIN
FELICE DROSCHI
BARBARA CARBONI
CARLA SOZZANI**

CONTRO

COMUNE DI VOGHERA

Oggi 12 febbraio 2015 innanzi alla dott.ssa Paola Filippini, sono comparsi:

Per i ricorrenti l'Avv. Centonze

Per parte resistente l'Avv. Roncoli Pippo

I procuratori delle parti discutono oralmente la causa e si riportano ai rispettivi atti ed insistono per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

Il Giudice,

dopo essersi ritirato in camera di consiglio, dà lettura della sentenza che segue



SENTENZA
N.
R.G.
CRON.
REP.



TRIBUNALE DI PAVIA
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il TRIBUNALE, in funzione di Giudice del Lavoro
all'udienza del giorno 12 febbraio 2015
nella causa n. 1415/2014 RG

promossa da

BARBIERI MONICA (c.f.: BRBMNC72P68M109B),
FARISEO ROSANNA (c.f.: FRSRNN69L65M109Q),
ZERMOGLIO SERGIO (c.f.: ZRMSRE63L16M105F),
CARLI CRISTIANO (c.f.: CRLCSL87D24R109G),
MASSA ENRICO (c.f.: MSSNRC63D15E388U),
MARTIGNONI ALESSANDRO (c.f.: MRTLSN64A05M109V),
FOSSATI GIACOMO (c.f.: FSSGCM64M18M109A),
PACCO NICOLO' (c.f.: PCCNCL61A01137OB),
DEAMBROSI ANDREA (c.f.: DMBNDR74T12M109A),
CALDIN BARBARA (c.f.: CLDBBR75D66M109U),
DROSCHI FELICE (c.f.: DRSFLC65P24G388R),
CARBONI ROBERTA (c.f.: CRBRRT71P59L304K),
SOZZANI CARLA (c.f.: SZZCRL59M50M109E),

tutti elettivamente domiciliati in Milano, Via Lamarmora n. 42, presso lo studio dell'Avv. Ferruccio Centonze, che li rappresenta e difende nel presente giudizio, giusta procure in calce al ricorso introduttivo

ricorrenti

contro

COMUNE DI VOGHERA (P.I. 00186490181), in persona del Sindaco *pro tempore*, elettivamente domiciliato presso la sede comunale in Voghera, P.zza Duomo n. 1, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv.



Maria Cristina Roncoli Pippo, giusta procura a margine della memoria di costituzione

visto l'art. 429 c.p.c., ha pronunciato sentenza con il seguente resistente

DISPOSITIVO

P.Q.M.

Il Tribunale di Pavia, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:

- accoglie il ricorso;
- per l'effetto, accerta e dichiara l'applicabilità nei confronti dei ricorrenti del disposto dell'art. 24, comma 2, CCNL Comparto Enti Locali del 14.09.2000;
- conseguentemente, accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti al riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario di cui all'art. 24, comma 2, CCNL Comparto Enti Locali del 14.09.2000, per l'attività prestata in giorno infrasettimanale;
- spese compensate.

CONTESTUALE MOTIVAZIONE

I ricorrenti sono tutti dipendenti dell'Amministrazione convenuta, con contratto a tempo indeterminato e con la qualifica di Agenti di Polizia Locale e Municipale.

I ricorrenti sono lavoratori turnisti e svolgono la loro prestazione in turni, articolati su 5 giornate della settimana, con un giorno di turno doppio - per raggiungere le 36 ore settimanali - e due giorni consecutivi di riposo. Lamentano i ricorrenti di aver percepito solo l'indennità di turno festivo, prevista dall'art. 22, comma 5, CCNL 14.09.2000, Comparto Enti Locali, ma non il compenso per lavoro straordinario, previsto dal successivo art. 24, comma 2, CCNL di settore.

Gli stessi, pertanto, chiedono l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *"accertare e dichiarare l'applicabilità ai ricorrenti dell'art. 24, comma 2, del CCNL Comparto Enti Locali del 14.09.2000, per l'effetto accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario di cui all'art. 24, comma 2, CCNL di riferimento per l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale"*.

Si costituiva ritualmente in giudizio l'Amministrazione convenuta, chiedendo *"in via principale, respingere tutte le domande avanzate dai ricorrenti ... in quanto infondate sia in fatto che in diritto; in via subordinata, nella denegata ipotesi di riconoscimento dell'applicabilità alle fattispecie contestate dell'art. 24 CCNL per il personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali del 14.09.2000, dichiarare detto trattamento"*



economico – giuridico dovuto solo a partire dalle mensilità successive al giugno 2013, nella misura di cui alle disposizioni contrattuali previste”.

Prima di entrare nel merito delle domande dei ricorrenti, pare opportuno un breve inquadramento normativo della fattispecie oggetto del presente giudizio.

Gli articoli 1 e 2 della Legge 260/1949 elencano i giorni che devono considerarsi festivi.

Il successivo art. 5, comma 1, prevede che: *“Nelle ricorrenze della festa nazionale (2 giugno), dell’anniversario della liberazione (25 aprile), della festa del lavoro (1 maggio) e nel giorno dell’unità nazionale (4 novembre), lo Stato, gli Enti Pubblici ed i privati datori di lavoro sono tenuti a corrispondere ai lavoratori da essi dipendenti i quali siano retribuiti non in misura fissa, ma in relazione alle ore di lavoro da essi compiute, la normale retribuzione globale di fatto giornaliera compreso ogni elemento accessorio. La normale retribuzione sopra indicata sarà determinata ragguagliandola a quella corrispondente ad un sesto dell’orario settimanale contrattuale o, in mancanza, a quello di legge ...”.*

I successivi commi 2 e 3, dello stesso art. 5, stabiliscono che: *“Ai lavoratori considerati nel precedente comma, che prestino la loro opera nelle suindicate festività, è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo. Ai salariati retribuiti in misura fissa, che prestino la loro opera nelle suindicate festività, è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo. Qualora la festività ricorra nel giorno di domenica, spetterà ai lavoratori stessi, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, anche una ulteriore retribuzione corrispondente all’aliquota giornaliera”.*

L’art. 22 del CCNL per il Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali del 14.09.2000 contiene la regolamentazione delle turnazioni ed al suo comma 5 prevede che *“al personale turnista è corrisposta una indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare situazione dell’orario di lavoro”*, stabilendo la relativa quantificazione ed il relativo calcolo.

Alla luce della chiara lettera della disposizione contrattuale in esame, risulta evidente che l’indennità prevista dall’art. 22 ha proprio la finalità di compensare le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, resa in orario di lavoro ordinario.

Come già statuito dalla pronuncia della Corte di Appello di Milano, del 28.01.2014, n. 1102/2013, che si condivide: *“... appare subito evidente che l’art. 22 disciplina il corrispettivo della prestazione ordinaria di lavoro.*



L'indennità di cui all'art. 22, in tutte le sue varianti, va infatti a compensare la modalità della prestazione resa in orario ordinario: nel nostro caso remunera sia il fatto che la turnazione impone orari di lavoro variabili nell'arco della giornata, sia il fatto che alcuni turni di lavoro sono svolti in giorni o fasce orarie valutati come più gravosi.

In altri termini, tale indennità di turno compete al lavoratore che sia tento ad osservare un turno, ovvero un orario ruotante nell'arco di 24 ore secondo una articolazione predisposta dal datore di lavoro di settimana in settimana: *"detta indennità compensa il disagio del lavoratore che non può avere ritmi abituali e fissi di lavoro e non può programmare la sua vita sulla base di un'alternanza regolare di lavoro e riposo"* (così, Corte di Appello di Milano, sentenza del 26.10.2006).

L'art. 24 del CCNL per il Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali del 14.09.2000, rubricato *"Trattamento per attività prestata in giorno festivo - riposo compensativo"*, stabilisce, al secondo comma, che: *"l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo"*.

Allega parte ricorrente che la lettera della disposizione contrattuale in parola prevede che l'indennità in questione è volta a compensare il lavoro prestato in giornate nelle quali il lavoratore avrebbe diritto *ex lege* di astenersi dall'attività lavorativa, ovvero in eccedenza rispetto alle ore settimanalmente esigibili.

Evidenzia, poi, parte ricorrente che, se questa è la *ratio* della disposizione, non si comprende per quale ragione al lavoratore che presti la propria attività secondo una turnazione dovrebbe essere negata l'indennità in questione e/o l'equivalente riposo compensativo, atteso che anche il turnista - se non in turno - avrebbe il diritto di astenersi dal prestare attività lavorativa in occasione delle festività infrasettimanali.

Ciò in quanto, secondo l'interpretazione di parte ricorrente, il lavoro reso nella giornata festiva infrasettimanale costituisce lavoro straordinario anche quando e se prestato secondo una turnazione: l'art. 24 del CCNL di settore, infatti, non opera alcuna distinzione tra lavoratori turnisti e non turnisti.

Contesta tale ricostruzione l'Amministrazione convenuta, la quale evidenzia che i ricorrenti i quali, nelle settimane comprendenti i giorni infrasettimanali festivi oggetto di causa, hanno svolto la propria prestazione lavorativa per turni, nell'ambito dell'orario ordinario di 35 ore di lavoro, hanno sempre rispettato i riposi settimanali previsti dalle vigenti disposizioni normative e contrattuali.

Secondo quanto dedotto dall'Amministrazione convenuta, quest'ultima ha sempre riconosciuto agli agenti sia un'indennità tesa a compensare il



disagio spettante ai lavoratori turnisti, sia la maggiorazione prevista per il lavoro festivo ai sensi dell'art. 22, comma 5, CCNL per il personale non dirigente del comparto Regioni ed Autonomie Locali del 14.09.2000 (doc. 29 fascicolo convenuta).

A partire dal 2013, secondo la determinazione del Dirigente del settore dei servizi finanziari (doc. 30 fascicolo convenuta), l'applicazione dell'art. 24 del CCNL più volte citato viene riconosciuta dall'Amministrazione convenuta al lavoratore turnista, solo in caso di prestazione lavorativa resa in giornata festiva infrasettimanale senza aver usufruito del riposo settimanale oppure resa oltre il normale orario di lavoro, in quanto eccedente le 36 ore contrattualmente dovute nell'arco settimanale.

Deduce, in particolare, parte convenuta che il CCNL di settore del 06.07.1995, all'art. 17, prevede che l'orario di lavoro è di 36 ore settimanali.

Evidenzia, inoltre, che l'art. 24 del CCNL del 14.09.2000, di cui viene chiesta l'applicazione da parte dei ricorrenti, si applica invero solo al *"dipendente, che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del giorno di riposo settimanale"*, ovvero in presenza di prestazioni lavorative che eccedono l'orario di lavoro, fissato dall'art. 17 CCNL in 36 ore settimanali, anche se articolate in turni.

Allega l'Amministrazione convenuta che tali ipotesi non si sono mai verificate con riferimento ai ricorrenti, atteso che le prestazioni lavorative sono state dagli stessi rese nell'ambito dell'orario di lavoro settimanale di 36 ore, osservando il riposo.

Ciò posto, la questione si risolve nello stabilire se l'attività prestata dal turnista nel giorno di festività infrasettimanale rientri o meno nel suo normale orario di lavoro.

Sul punto, richiamando espressamente la motivazione resa dalla Corte di Appello di Milano, con la sentenza n. 1102/2013, del 28.01.2014, la risposta non può che essere negativa.

Infatti, le modalità di lavoro non sono considerate dalle disposizioni contrattuali come variabili per diversificare il quadro di riferimento legale e contrattuale ai fini della definizione di lavoro ordinario e di lavoro straordinario.

Secondo quanto evidenziato dalla Corte di Appello di Milano, deve essere premesso che il turno festivo domenicale programmato costituisce lavoro ordinario, atteso che è già previsto il giorno di riposo compensativo.

Come già sopra riportato, secondo quanto sostenuto dall'Amministrazione convenuta, deve essere dedotto che per i lavoratori turnisti rientra nell'ambito dell'ordinario orario di lavoro anche l'attività prestata in occasione delle festività infrasettimanali, purché nei limiti delle 36 ore settimanali.



Tale interpretazione, tuttavia, non può essere condivisa, atteso che l'attività prestata dal lavoratore turnista in occasione delle festività infrasettimanali rientra nella turnazione ordinaria, *“che, quando va a coprire la settimana che prevede la festività infrasettimanale, comporta necessariamente una prestazione lavorativa oltre l'orario ordinario settimanale: in quella settimana il lavoratore, se non in turno, fruisce, oltre che della festività domenicale, del diritto di astensione dal lavoro per una giornata altrimenti lavorativa.*

Per il lavoratore turnista l'unica differenza sta nel fatto che, trattandosi di turno programmato, egli non ha diritto di astenersi dal lavoro nel giorno di festività infrasettimanale (come il lavoratore non turnista ...) e avrà maggiori probabilità di un lavoratore non turnista di lavorare in quelle giornate festive (di qui l'indennità di turno festivo di cui al comma 5 dell'art. 22)” (così, Corte di Appello di Milano, sentenza del 28.01.2014, n. 1102).

Per tutti i motivi meglio esposti, non può essere condivisa la giurisprudenza di legittimità che considera il lavoro prestato nei giorni di festività infrasettimanali, cadenti nel turno, come prestazione che non eccede il normale orario di lavoro, con la conseguenza che non spetta il riposo compensativo o la retribuzione prevista per il lavoro straordinario. In questo senso si è espressa anche altra giurisprudenza di merito.

Con sentenza del 12.05.2010, il Tribunale di Napoli ha chiarito che: *“... la volontà delle parti deve interpretarsi nel senso di aver riconosciuto che il turno di lavoro prestato in giornata festiva infrasettimanale comporta il diritto al recupero delle ore lavorate per evitare il superamento del monte orario di 36 ore settimanali. Ove tale recupero non sia assicurato dalla richiesta di uno specifico riposo compensativo, la prestazione lavorativa viene considerata come prestazione straordinaria festiva ai fini della maggiorazione retributiva. Così costruita la fattispecie appare evidente che essa sottende a finalità affatto diverse rispetto all'indennità di turno festivo che è destinata a compensare non una prestazione straordinaria bensì quella ordinariamente resa nell'articolazione di un turno, in ragione del disagio derivante dalla particolare articolazione del lavoro. Devono pertanto ritenersi cumulabili l'uno e l'altro compenso”.*

Ancora più focalizzata sul punto della questione e che si condivide pienamente risulta altra sentenza del Tribunale di Napoli, del 13.01.2010, secondo cui: *“... che poi vi sia coincidenza tra turno infrasettimanale non toglie che il lavoratore che presti la propria attività durante la settimana in coincidenza con un giorno in cui vi è una ricorrenza civile o religiosa, affronti un diverso e ulteriore sacrificio, quello di non potersi astenere dal rendere al prestazione lavorativa che, come noto, ha consistenza di diritto soggettivo, partecipando alla vita familiare, religiosa, sociale, di relazione ... poiché il disagio derivante dalla variabilità della fascia oraria è all'evidenza del tutto differente da quello legato alla*



impossibilità di partecipare alla festività non vi è ragione per negare questa seconda al lavoratore turnista che, peraltro, sarebbe anche sfavorevolmente discriminato nei confronti di quei lavoratori non turnisti che per la prestazione lavorativa resa nel giorno festivo infrasettimanale beneficiano a loro scelta o del riposo ovvero della maggiorazione per straordinario”.

Per tutti i sopra esposti motivi, non si condividono gli arresti giurisprudenziali espressi dalla Suprema Corte nel 2010 e nel 2012, secondo cui: “... per i lavoratori in turno, deve trovare applicazione la sola speciale disciplina dettata dall’art. 22, mentre l’art. 24 ha ad oggetto fattispecie lavorative ed ipotesi diverse dal turno. Saltanto il lavoratore in turno chiamato a prestare, in via eccezionale ovvero occasionale, la propria attività nella giornata di riposo settimanale che gli compete in base al turno assegnato, ovvero in giornata festiva infrasettimanale al di là dell’orario ordinario, ha diritto all’applicazione della disciplina dell’art. 24, comma 2. Infatti l’art. 24 contempla, ai primi tre commi, l’ipotesi di eccedenza, in forza del lavoro prestato in giorno non lavorativo, rispetto all’orario normale di lavoro, mentre l’art. 22 compensa il disagio del lavoro secondo turni, turni nei quali possono cadere giornate festive infrasettimanali, ma senza che la prestazione ecceda il normale orario di lavoro” (cfr. Cassazione, sentenza del 09.04.2010, n. 8458, nonché sentenza del 24.02.2012, n. 2888, nonché sentenza del 12.12.2012, n. 22799).

Alla luce di quanto sopra, in accoglimento del ricorso, deve essere accertata e dichiarata l’applicabilità ai ricorrenti dell’art. 24, comma 2, CCNL Comparto Enti Locali del 14.09.2000.

Conseguentemente, deve essere accertato e dichiarato il diritto dei ricorrenti al riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario di cui all’art. 24, comma 2, CCNL in questione, per l’attività prestata in giorno festivo infrasettimanale.

La domanda subordinata svolta dall’Amministrazione convenuta può essere presa in considerazione, in quanto risulta circostanza non contestata la pregressa applicazione nei confronti dei ricorrenti del disposto dell’art. 24, comma 2, in questione, in epoca antecedente il giugno 2013; tanto è vero che, nell’elenco di pagg. 2 e 3 del ricorso, non risulta indicata alcuna festività in epoca antecedente il giugno 2013.

Tuttavia, la stessa non può essere pienamente accolta, a motivo del fatto che il diritto dei ricorrenti, così come accertato, non risulta soffrire delimitazioni temporali.

Spese compensate, alla luce dei differenti arresti giurisprudenziali di legittimità e di merito in materia.

Così deciso e letto nell’udienza del 12 febbraio 2015.

Il Giudice
dott.ssa Paola Filippini

